

PROVINCIA DI TRENTO

PIANO REGOLATORE INTERCOMUNALE

COMUNI DI

TAIO E TASSULLO

NORME DI ATTUAZIONE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.2 dd. 28.01.1998

Il Commissario ad acta
TOMASINI ING.MARIANO

il Segretario comunale
MACCANI DOTT.MARIO

IN VIGORE DAL 04.08.1999

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA VARIANTE N. 3
(Variante generale)

IN VIGORE DAL 14.04.2004

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA VARIANTE N. 5
(Individuazione centro commerciale sovracomunale)

IN VIGORE DAL 01.12.2004

AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE CON LA VARIANTE N. 6
(Adeguamento alla variante PUP del 2000)

IN VIGORE DAL 10.11.2004

ED ULTERIORI MODIFICHE INTRODOTTE CON DEL. G.P. 653 DEL 08.04.2005
(Modifiche alla delibera della G.P. di approvazione Variante n. 6)

IN VIGORE DAL 20.04.2005

REDATTO DA:

ARCH.GIORGIO PEDROTTI

Trento, gennaio 1998

Aggiornamento Taio, maggio 2005

le presenti

NORME DI ATTUAZIONE

sono state

ADOTTATE CON DELIBERA COMMISSARIALE

N.2 DEL 28.01.1998

APPROVATE CON DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 6221 DEL 19.07.1999

SONO IN VIGORE DAL 04.08.1999

Per facilità di lettura il presente testo è stato integrato con le modifiche apportate con le seguenti VARIANTI AL P.R.G.

SUCCESSIVE VARIANTI:

- **Variante n. 3 (Variante generale)** adottata con delibera commissariale n. 3 del 28/03/2003 e dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 683 del 25/03/2004, entrata **in vigore dal 14.04.2004.**
- **Variante n. 5 (Individuazione centro commerciale sovracomunale)** adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 19/09/2003 e dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 2676 del 19/11/2004, entrata **in vigore dal 14.04.2004.**
- **Variante n. 6 (Adeguamento alla variante PUP del 2000)** adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 03/06/2004 e dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 2482 del 29/10/2004, entrata **in vigore dal 01.12.2004.**
- **Modifica deliberazione 2482 del 29.10.2004**, avente per oggetto l'approvazione della variante n. 6 per l'adeguamento al P.U.P., delibera della Giunta Provinciale n. 653 del 08.04.2005, **entrata in vigore dal 20.04.2005**

INDICE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NATURA E SCOPI DEL NORME DI ATTUAZIONE

Art.1	Oggetto delle norme	5
Art.2	Responsabilità dei committenti, dei progettisti, direttori e degli assuntori dei lavori, requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori	5

TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I INDICI DI FABBRICAZIONE, ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI

Art.3	Definizione degli elementi geometrici e metodi di misurazione.....	6
Art.4	Asservimento delle aree alle costruzioni.....	6

CAPO II NORME RELATIVE ALLE AREE

Art.5	Prescrizioni generali	7
Art.6	Caratteristiche edilizie delle aree	7
Art.7	Le destinazioni d'uso ed i vincoli del territorio comunale	7
Art.8	Aree di antica origine	8
Art.9	Aree residenziali.....	10
	9.1. - Aree di completamento	11
	9.2. - Aree di espansione	12
Art.10	Aree per servizi ed attrezzature di rilevanza locale.....	13
	10.1. - Aree per servizi ed attrezzature al coperto.....	13
	10.2. - Aree per attrezzature all'aperto	13
	10.3. - Aree per attrezzature sportive	14
	10.4. - Aree per parcheggi pubblici.....	14
	10.5. - Aree di servizio stradale.....	14
Art.11	Aree produttive del settore terziario	15
	11.1. - Aree per attività commerciali.....	15
	11.2. - Aree per attività alberghiere.....	16
	11.3. - Aree per campeggi ed attrezzature turistiche.....	17

Art.12	Aree produttive del settore secondario	17
	12.1. - Aree produttive del settore secondario di livello provinciale.....	18
	12.2. - Aree produttive del settore secondario di livello locale.....	19
Art.13	Aree produttive del settore primario	19
	13.1. - Aree per strutture produttive dell'agricoltura.....	20
	13.2. - Aree agricole di interesse primario	21
	13.3. - Aree agricole di interesse secondario	22
	13.4. - Aree a pascolo	23
	13.5. - Aree a bosco.....	23
	13.6. - Aree improduttive	24
Art.14	Aree per infrastrutture	24
	14.1. - Strade	24
	14.2. - Piste ciclabili	25
Art.15	I vincoli sul territorio.....	28
	15.1. - Aree a vincolo geologico	28
	15.1.1. - Aree a rischio geologico.....	28
	15.1.2. - Aree di controllo geologico.....	29
	15.1.3. - Aree geologicamente sicure	30
	15.2. - Aree a vincolo idrogeologico	31
	15.3. - Aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati	31
	15.4. - Aree a biotopo	32
	15.5. - Aree di protezione dei laghi	33
	15.6. - Aree di tutela archeologica	33
	15.7. - Aree di protezione stradale	34
	15.8. - Aree di protezione cimiteriale.....	34
	15.9. - Aree di protezione dei corsi d'acqua	35
	15.10. - Aree di protezione di impianti di depurazione.....	35
	15.11. - Aree a verde privato e di salvaguardia.....	35
	15.12. - Aree di tutela agricola	35
	15.13. - Aree di tutela ambientale	36
	15.14. - Aree di recupero ambientale	36
	15.15. - Aree a parco naturale	37
	15.16. - Manufatti e siti di rilevanza culturale	37

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NATURA E SCOPI DEL NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1

Oggetto delle norme

1. L'attività edilizia, le attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dalle presenti Norme di Attuazione in relazione al Piano Regolatore Generale, dalla legislazione urbanistica provinciale, nonché dalla L.17.8.1942, n.1150, modificata dalla L. 6.8.1967, n.765, dalla L. 28.1.1977, n.10 nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 2

Responsabilità dei committenti, dei progettisti, direttori e degli assuntori dei lavori, requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori

1. L'osservanza delle presenti Norme di Attuazione non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i titolari della concessione edilizia, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.

2. I progettisti ed i direttori dei lavori devono essere, nell'ambito delle rispettive competenze, iscritti ai rispettivi albi professionali.

3. Il Sindaco deferisce ai rispettivi ordini o collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttore dei lavori o collaudatori, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti od al progetto approvato.

TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I DEFINIZIONE ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI

Art. 3

Definizione degli elementi geometrici e metodi di misurazione

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme di attuazione, per la definizione degli elementi geometrici e metodi di misurazione si rimanda al Titolo I Capo IV del Regolamento Edilizio in vigore.

Art. 4

Asservimento delle aree alle costruzioni

1. Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole aree limiti di volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta.

2. Pertanto ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione in sede di rilascio della concessione un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva autorizzazione.

CAPO II NORME RELATIVE ALLE AREE

Art. 5 Prescrizioni generali

1. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle aree espressamente indicate dal Piano Regolatore Intercomunale, conformemente alla destinazione d'uso e con le caratteristiche stabilite dalle norme delle presenti Norme di Attuazione, nonché con riferimento alle indicazioni risultanti dalla perizia geologica allegata al Piano Regolatore Intercomunale.

2. Solo eccezionalmente il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alla disposizione delle presenti Norme di Attuazione, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico.

Art. 6 Caratteristiche edilizie delle aree

1. Le caratteristiche edilizie e l'utilizzazione delle diverse aree, in relazione alla loro destinazione urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in corrispondenza con la cartografia del Piano Regolatore Intercomunale, e secondo le indicazioni della legenda allegata alla documentazione cartografica.

Art. 7 Le destinazioni d'uso ed i vincoli del territorio comunale

1. Il P.U.P. ed il Piano Regolatore Intercomunale, in rapporto alle loro competenze, hanno suddiviso il territorio comunale in aree contraddistinte dalla diversa destinazione d'uso. Queste aree, rappresentate sulla cartografia in scala 1: 5.000 e 1:2880 del P.R.G. allegato, sono le seguenti:

a. Aree di antica origine: (art. 8)

- omogenee perimetrate
- edifici sparsi

b. Aree residenziali: (art. 9)

- di completamento
- di espansione

c. Aree per servizi ed attrezzature di livello locale: (art. 10)

- per servizi ed attrezzature al coperto
- per attrezzatura all'aperto
- per attrezzature sportive
- per parcheggi pubblici

d. Aree produttive del settore terziario: (art. 11)

- per attività commerciali
- per attività alberghiere ed attrezzature turistiche
- per campeggi.

e. Aree produttive del settore secondario: (art. 12)

- di livello provinciale
- di livello locale

f. Aree produttive del settore primario: (art. 13)

- per strutture produttive dell'agricoltura
- agricole di interesse primario

- agricole di interesse secondario
- a pascolo
- a bosco

g. Aree per infrastrutture: (art. 14)

- strade

2. I piani suddetti hanno inoltre posto, su alcune aree, vincoli di natura geologica, naturalistica, ambientale o viabilistica che si sovrappongono alle norme relative alle destinazioni d'uso. Queste aree, rappresentate sulla cartografia in scala 1:5000 e 1: 2880 del P.R.G. allegato, sono le seguenti:

Vincoli sul territorio: (art. 15)

- aree a vincolo geologico
- aree a vincolo idrogeologico
- aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati
- aree di protezione dei laghi
- aree di tutela archeologica
- aree di protezione stradale
- aree di protezione cimiteriale
- aree di protezione dei corsi d'acqua
- aree di protezione di impianti di depurazione
- aree di tutela agricola

Art. 8

Aree di antica origine

1. Sono aree finalizzate alla salvaguardia degli insediamenti storici, isolati o riuniti in complessi, dipendenti da funzioni tradizionali che meritano di essere ricordate attraverso la conservazione testuale dei manufatti. In base all'art. 24 della L.P. n.22 del 05/09/91 e' data facoltà ai Comuni individuare tali aree, seguendo gli indirizzi e criteri emanati dalla P.A.T. a tale riguardo. Esse si dividono in :

- zone omogenee perimetrate
- edifici sparsi

2. All'interno delle perimetrazioni, il P.R.G. ha individuato, con apposita cartografia le seguenti tipologie d'intervento riferite ai singoli edifici :

- M1 Manutenzione ordinaria**
- M2 Manutenzione straordinaria**
- R1 Restauro**
- R2 Risanamento conservativo**
- R3 Ristrutturazione edilizia**
- R4 Demolizione e ricostruzione**

3. Le definizioni delle tipologie sopracitate sono riportate al Titolo I Capo VI del Regolamento edilizio comunale in vigore. Gli edifici R4 contraddistinti da “ * “, per eventuale ricostruzione, dovranno fare riferimento alle norme previste nelle aree di completamento.

4. **Vincolo di facciata** : per un efficace controllo estetico formale degli spazi pubblici negli edifici con facciate prospicienti tali spazi sono state individuate ed identificate con apposita simbologia le facciate sottoposte, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, al seguente vincolo :

tutte le modifiche esterne, che non contrastino per distanza o norme di codice civile, quali spostamento e/o aggiunta di fori, ampliamento e/o aggiunta sporti e balconi, rifacimento intonaci e nuova tinteggiatura, ecc., dovranno essere valutate dalla Commissione Edilizia Comunale, indipendentemente dalle opere realizzate nelle altre parti dell'edificio, con particolare attenzione alla composizione della foronomia, al tipo di materiali ed alle tecniche costruttive rapportate con gli edifici circostanti e nel rispetto delle tradizioni.

5. **Gli spazi liberi all'interno del perimetro del centro storico** delle varie frazioni sono inedificabili. E' ammessa tuttavia la realizzazione di parcheggi pubblici o privati interrati, senza che tale volume venga conteggiato ai fini urbanistici. La distanza dai confini dei volumi interrati è di ml.1.50 salvo accordi con i proprietari limitrofi.

6. Qualora la situazione morfologica del terreno utilizzato per le realizzazioni di cui sopra rendesse impossibile il completo interramento sarà ammessa una volumetria fuori terra non superiore al 10% del volume previsto al comma 5. La parte fuori terra dovrà comunque essere totalmente coperta da terreno e trattata a prato, giardino o orto in armonia con il terreno circostante.

7. La realizzazione dell'accesso al garage interrato (rampa e accesso) dovrà essere mimetizzata al massimo. La distanza minima dai confini è fissata in ml.1.50 salvo accordi con i proprietari limitrofi. Relativamente a materiali usati, altezze e tipologia di murature di contenimento dovranno essere ricercate soluzioni di minor impatto visivo.

8. **E' ammessa la sopraelevazione degli edifici**, limitatamente per le categorie R3 ed R4, per un migliore utilizzo dei sottotetti secondo i seguenti criteri :

- a. allineamento della gronda e della pendenza delle falde di copertura, con esclusione del pacchetto isolante, con quella di edifici contigui e/o adiacenti per una sopraelevazione massima di m.1.50;
- b. innalzamento della quota di imposta non superiore a m.1.50 fra l'estradosso ultimo solaio esistente prima della ristrutturazione ed il piano d'appoggio dell'orditura secondaria del tetto. Tale quota di sopraelevazione sarà misurata sulla faccia esterna del muro perimetrale;
- c. qualora adottando il criterio del punto "b" l'altezza dell'edificio superi l'altezza di gronda di edifici contigui e/o adiacenti dovrà essere adottato il criterio del punto "a" o dovrà essere espresso specifico parere dalla commissione edilizia su proposte

9. Nell'eventualità di **crolli di edifici in conseguenza di calamità straordinarie** il Consiglio Comunale avrà facoltà di consentire la ricostruzione delle volumetrie nel rispetto delle caratteristiche tipologiche riscontrabili dalla documentazione fotografica dei singoli edifici schedati a disposizione dell'Amministrazione Comunale o esibita dai privati.

10. Gli interventi pubblici o privati che ricadono interamente od in parte su spazi pubblici all'interno dei perimetri dei centri storici quali ristrutturazioni di isolati, sistemazioni di strade e/o piazze, percorsi pedonali, arredo urbano, piani colore, ecc., potranno essere realizzati unicamente previa progettazione di massima estesa ad un ambito di intervento con caratteristiche omogenee (tipologie, materiali, stesso tratto di viabilità, ecc.). Tale progetto di massima dovrà essere sottoposto a tutti i pareri necessari per un controllo globale dell'intervento proposto. Tale progetto di massima dovrà essere corredato di elaborati (documentazione fotografica, visioni tridimensionali, prove colore e materiali, ecc.) sufficienti a consentire una valutazione complessiva delle metodologie d'intervento ed a determinare eventuali vincoli per la realizzazione dei progetti definitivi.

11. Negli spazi liberi di pertinenza degli edifici possono essere realizzati accessori, equiparabili a volumi tecnici, distaccati o in adiacenza all'edificio originario con destinazioni accessorie all'abitazione (box, legnaie, depositi, ecc.), secondo gli schemi tipologici indicati nella tavola n.14 con i limiti sottoelencati. La collocazione planimetrica dovrà essere la più vicina all'edificio esistente. Tali accessori non costituiscono volume urbanistico.

- volumetria massima mc.50 una sola volta ed in unico blocco, per ciascun "edificio" con dichiarazione di assenso degli eventuali comproprietari dell'edificio originario
- h. massima tipologia 1 falda ml.3.50
- h. massima tipologia 2 falde ml.3.00
- distanze da edifici e confini per volumetrie in aderenza vedi codice civile (per volumetrie staccate m.5 dal confine e/o m.10 dagli edifici)
- distanza dalle strade vedi art.14

12. L'installazione di pannelli solari in copertura dovrà avvenire collocando gli stessi secondo la pendenza della falda e con i serbatoi di accumulo all'interno della copertura

13. Negli spazi liberi pubblici o privati all'interno delle aree di antica origine è ammessa la collocazione di contenitori per rifiuti solidi urbani secondo le indicazioni emanate dalla PAT relative al loro posizionamento.

14. All'interno delle perimetrazioni è confermata la validità dei P.R.U. e P.R.E. approvati per la durata prevista per la loro realizzazione.

15. Nella via Contrada del Comune di Taio le ristrutturazioni o i cambi di destinazione d'uso al piano terra sono consentiti solo nel caso venga previsto un arretramento di almeno ml.2 per le realizzazioni di portici o marciapiede

Art. 9

Aree residenziali

1. Sono aree individuate dal P.R.G. finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di alloggi. Possono essere già urbanizzate e caratterizzate da una consistente presenza di edifici di tipo residenziale o da urbanizzare e destinare ai nuovi complessi insediativi.

2. In queste aree sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutte le attività ad essi pertinenti, in particolare sono consentiti: i negozi, le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di ritrovo e le attività comunque connesse con la residenza purché non moleste. L'assenza di effetti molesti dovrà essere documentata contestualmente alla presentazione della domanda di concessione edilizia.

3. Nelle nuove costruzioni e sugli spazi di loro pertinenza deve essere ricavata una superficie da destinare a parcheggio in conformità al D.G.P.1559 dd. 17/2/92.

4. Le aree residenziali si dividono in:

- **aree di completamento**
- **aree di espansione**
- **aree a verde privato¹**

5. L'installazione di pannelli solari in copertura dovrà avvenire collocando gli stessi secondo la pendenza della falda e con i serbatoi di accumulo all'interno della copertura.

¹ Paragrafo introdotto con la Variante n. 3.

6. Negli spazi liberi pubblici o privati all'interno delle aree residenziali è ammessa la collocazione di contenitori per rifiuti solidi urbani secondo le indicazioni emanate dalla PAT relative al loro posizionamento.
7. Nella scelta tipologica e nell'inserimento paesaggistico ambientale si farà riferimento al "Manuale Interventi" allegato al presente P.R.G. limitatamente alla categoria "R4" dove sono indicate, senza costituire obbligo, criteri e modalità costruttive dei più frequenti particolari costruttivi già presenti nelle costruzioni tradizionali.

9.1. - Aree di completamento

1. Sono aree urbanizzate, già destinate alla residenza, che presentano spazi interclusi adatti per nuovi interventi edificatori. Valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 2,0 mc/mq;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a **11.00** m;²
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione; ***per gli edifici esistenti con distanza inferiore alla fascia di rispetto stradale sono ammessi ampliamenti purché a distanza non inferiore a quella attuale.***³
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati; la distanza dai confini dei volumi interrati è di ml.1.50 salvo accordi con i proprietari limitrofi.
- distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m.;
- per edifici realizzati entro il 14/4/1972 per il Comune di Taio ed entro il 31/12/79 per il Comune di Tassullo è ammessa la possibilità di incrementare per una sola volta la volumetria mediante aggiunta o sovrapposizione per un valore massimo del 20%, per un'altezza massima comunque non superiore a ml.10,50, e secondo i seguenti criteri:
 - a) le sovrapposizioni potranno essere eseguite sul sedime dell'edificio esistente;
 - b) ampliamenti con variazioni planimetriche dovranno attenersi alle norme generali.
 - c) in nessun caso comunque la distanza fra gli edifici potrà essere inferiore a ml.10.
- tipologia ammessa : edificio isolato o a schiera con volumi non in contrasto con quelli circostanti;
- copertura con colmi orientati secondo la massima pendenza o paralleli ai colmi degli edifici circostanti esistenti;
- materiali ammessi : tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti. L'utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti.

2. Negli spazi liberi di pertinenza degli edifici possono essere realizzati accessori, equiparabili a volumi tecnici, distaccati o in adiacenza all'edificio originario con destinazioni accessorie all'abitazione (box, legnaie, depositi, ecc.), secondo gli schemi tipologici indicati nella tavola n.14 con i limiti sottoelencati. La collocazione planimetrica dovrà essere la più vicina all'edificio esistente. Tali accessori non costituiscono volume urbanistico.

² Modificata con la variante n. 3, l'altezza precedente era di ml. 10.50.

³ Paragrafo introdotto con la Variante n. 3.

- volumetria massima mc.50 una sola volta ed in unico blocco, per ciascun “edificio” con dichiarazione di assenso degli eventuali comproprietari dell’edificio originario
- h. massima tipologia 1 falda ml.3.50
- h. massima tipologia 2 falde ml.3.00
- distanze da edifici e confini per volumetrie in aderenza vedi codice civile (per volumetrie staccate m.5 dal confine e/o m.10 dagli edifici)
- distanza dalle strade vedi art.14

9.2. - Aree di espansione

1. Sono aree da urbanizzare da destinare a soddisfare il fabbisogno di abitazioni, arretrato e dell'immediato futuro. Valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 1,5 mc/mq;
- superficie del lotto: non può essere inferiore a 700 mq.;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 9,00 m.;
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione; per i tracciati stradali nell’ambito di lottizzazioni, dalla data di approvazione dei relativi P.d.L. verranno rispettate distanze dal ciglio uguali a quelle previste per strade esistenti di corrispondente categoria;
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati; la distanza dai confini dei volumi interrati è di ml.1.50 salvo accordi con i proprietari limitrofi.
- distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m.;
- nelle aree contrassegnate nelle planimetrie in scala 1:2.880 con "L" l’edificazione è ammessa solo mediante piano di lottizzazione (vedi Titolo terzo, capo 1 del Regolamento Edilizio). Per le lottizzazioni in corso di realizzazione avranno vigore fino alla loro scadenza. ***A Taio il piano di lottizzazione in località “Priana” prevede due comparti. Nel comparto contrassegnato con “*” il piano di lottizzazione dovrà prevedere una superficie minima del 50% del comparto, da destinare ad edilizia agevolata secondo le modalità che dovranno essere fissate nella rispettiva convenzione.***⁴
- nell’area del Comune di Tassullo ad est di Castel Valer, contraddistinta con “ * ” l’altezza massima è ridotta a ml.6 all’intradosso ultimo solaio (altezza massima a metà falda ml.8.00), in adeguamento al DPGP n.11 dd.20/8/76.
- tipologia ammessa : edificio isolato o a schiera con volumi non in contrasto con quelli circostanti;
- copertura con colmi orientati secondo la massima pendenza o paralleli ai colmi degli edifici circostanti esistenti;
- materiali ammessi : tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti. L’utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti.

9.3. - Aree a verde privato⁵

1. ***In queste aree non sono ammesse edificazioni. Esse comprendono:***

⁴ Paragrafo introdotto con la Variante n. 3.

⁵Articolo introdotto con la Variante n. 3.

- *I parchi, i giardini, le aree di proprietà privata segnati nelle planimetrie del P.R.G. Queste aree sono soggette a servitù di conservazione a verde di mantenimento delle caratteristiche dell'ambiente.*
- 2. ***E' ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici o privati interrati, qualora fosse impossibile reperire altri spazi da destinare a tale scopo all'interno degli edifici esistenti all'interno dei perimetri degli insediamenti storici, senza che tale volume venga conteggiato ai fini urbanistici;***
- 3. *Per gli edifici esistenti è ammesso un incremento volumetrico massimo del 20% le cui caratteristiche dovranno attenersi alle norme previste per le aree di completamento;*
- 4. *La realizzazione dell'accesso al garage interrato (rampa e accesso) dovrà essere mimetizzata al massimo. Relativamente a materiali usati, altezze e tipologia di murature di contenimento dovranno essere ricercate soluzioni di minor impatto visivo.*

Art. 10

Aree per servizi ed attrezzature di rilevanza locale

1. Sono aree individuate dal P.R.G. finalizzate alla qualificazione dei servizi e delle attrezzature esistenti ed al loro adeguamento rispetto agli standard urbanistici previsti dal P.U.P. Esse si dividono in aree:

- per servizi ed attrezzature al coperto
- per attrezzature all'aperto
- per attrezzature sportive
- per parcheggi pubblici
- di servizio stradale

2. I servizi e le attrezzature devono essere dotati di **parcheggi in conformità al D.G.P.1559 dd.17/2/92.**

10.1. - Aree per servizi ed attrezzature al coperto

1. Sono aree destinate agli edifici scolastici, con loro pertinenze, ed agli edifici di pubblica utilità. Valgono le seguenti norme:

- indice di copertura: non può essere superiore al 50% dell'intera area;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 13,50 m.;
- distanza dal ciglio della strada : in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14.1 delle presenti Norme di Attuazione, nei tratti di strada di IV categoria che attraversano questo tipo di aree, limitatamente ai tratti da potenziare che interessano zone specificatamente destinate all'insediamento, le fasce di rispetto sono ridotte a ml.5 dal ciglio stradale;
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m.;
- distanza dai fabbricati: non può essere inferiore a 10 m.; per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi;
- distanza dai fabbricati : non può essere inferiore a 10 ml.

10.2. - Aree per attrezzature all'aperto

1. Sono aree destinate al verde pubblico attrezzato ed agli spazi pubblici polifunzionali tipo "piazza". Su queste aree sono consentiti esclusivamente interventi di arredo urbano finalizzati ad

attrezzarle per lo svago, il tempo libero, i mercati, ecc. ed a qualificarle formalmente come spazi determinanti dell'immagine urbana.

2. In tali aree è ammessa la collocazione di contenitori per rifiuti solidi urbani secondo le indicazioni emanate dalla PAT relative al loro posizionamento

3. Con esclusione per le aree contrassegnate con asterisco "*", è ammessa la costruzione di piccoli chioschi bar e limitate volumetrie al servizio alle attrezzature. Per i quali volumetrie valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 1,0 mc/mq; volume max.500 mc;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 5,00 m.;
- distanza dal ciglio della strada non può essere inferiore a quanto stabilito dal relativo articolo delle presenti Norme di Attuazione; per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi;
- per volumi esistenti è consentito un ampliamento massimo del 20%;

10.3. - Aree per attrezzature sportive

1. Sono aree destinate alle attrezzature sportive compatibili con il livello di dotazioni assegnato dal P.U.P. ad ogni comune dell'unità insediativa.

2. Per i volumi edilizi che le varie attrezzature comportano valgono le seguenti norme:

- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dal confine: non può essere inferiore a 5 m.; per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi;
- distanza dai fabbricati esterni all'area: non può essere inferiore a 10 m.

10.4. - Aree per parcheggi pubblici

1. Sono aree destinate alla sosta dei mezzi di trasporto al fine di facilitare la circolazione urbana e restituire, nel limite del possibile, agli spazi pubblici la loro funzione tradizionale.

2. La progettazione dei parcheggi pubblici deve essere finalizzata alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed una attenta collocazione di essenze ad alto fusto.

3. I parcheggi pubblici in adiacenza ad aree per servizi ed attrezzature possono essere modificati nella loro disposizione planimetrica qualora lo richiedano motivi tecnici o funzionali in sede di progettazione dei servizi e delle attrezzature suddette. La superficie complessiva non può comunque essere diminuita.

10.5. - Aree di servizio stradale

1. Sono aree destinate alla realizzazione, lungo i bordi della viabilità, di distributori carburanti e servizi connessi (lavaggio, ristoro, officina, ecc.).

2. Per la realizzazione di volumetrie necessarie per le varie attrezzature valgono le seguenti norme :

- altezza massima ml.7.50;
- superficie coperta massima : 15%
- la distanza dei volumi edificati dal bordo stradale : non può essere inferiore a 10 m.
- distanza dei volumi edificati dai confini : non può essere inferiore a 5 m.; per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi;
- è ammessa la realizzazione di un alloggio per il custode con volumetria massima di mc.400.

Art. 11

Aree produttive del settore terziario

1. Sono aree individuate dal P.R.G. finalizzate all'edificazione di quelle attività del settore terziario che si contraddistinguono dai servizi per la loro collocazione nell'ambito dei rapporti di mercato. Esse si dividono:

- aree per attività commerciali;
- aree per attività alberghiere ed attrezzature turistiche;
- aree per campeggio

2. All'interno di tali aree dovranno essere previsti **parcheggi in conformità al D.G.P.1559 dd.17/2/92.**

11.1. - Aree per attività commerciali

1. Sono aree individuate dal P.R.G. destinate all'insediamento delle attività di commercio al dettaglio, di svago e di ristoro e delle attività artigianali di servizio (uffici, studi professionali, sedi amministrative, banche, ecc.) E' ammessa la residenza fino ad un massimo del 20% del volume..

2. La superficie fondiaria deve essere accuratamente progettata e caratterizzata da una razionale disposizione di essenze d'alto fusto. Valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 2.5 mc/mq;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 12,50 m.;
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a m.10,00, salvo maggiori distanze stabilite dall'art.14.1 delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dai confini: non può essere inferiore a ml.5,00 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1,5. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
- distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m;
- materiali ammessi: tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti; l'utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti;
- dovranno essere rispettati, salvo documentata impossibilità, gli allineamenti con le facciate degli edifici adiacenti nonché l'orientamento delle falde di copertura.

3. Per gli edifici esistenti è ammesso un ampliamento massimo del 10% del volume esistente.

4. Nell'area in località ("contrada" del Comune di Taio contrassegnata con "*" l'edificazione dovrà rispettare la distanza minima di m.20 dalla via Roma)⁶. "Priana", contrassegnata con "*", in adiacenza alla zona artigianale di Taio, è ammesso l'insediamento di attività produttive a livello locale e di attività commerciali al dettaglio nel rispetto dell'art. 5 della L.P. 4 dd. 08.05.2000 e successiva D.G.P. n. 340 dd. 16.02.2001.⁷

5. Per gli edifici esistenti nell'area in località "S.Giustina" del Comune di Tassullo contrassegnata con "*" è ammessa la destinazione ricettiva per una percentuale massima del 50% della volumetria esistente alla data di approvazione del presente P.R.G..

11.1.1 - Aree per strutture di vendita al dettaglio⁸

1. Tali aree sono state individuate dal PRG seguendo i criteri indicati nei D.G.P. n. 340 dd. 16.02.2001 e 1528 dd. 5.07.2002 e sono destinate alla realizzazione di medie o grandi strutture di vendita al dettaglio.

2. La superficie massima di vendita ammessa è di mq. 1139;

3. Per la realizzazione di tali strutture valgono le seguenti norme:

- Densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 2,5 mc/mq;
- Altezza del fabbricato: non può essere superiore a 12,50;
- Distanza dal ciglio strada: non può essere inferiore a ml. 10,00, salvo maggiori distanze stabilite dall'art. 14.1 delle presenti Norme di Attuazione;
- Distanza dai confini: non può essere inferiore a ml. 5,00; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml. 1,5. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
- Distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m;
- Materiali ammessi: tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc.) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti; l'utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti;
- Dovranno essere rispettati, salvo documentata impossibilità, gli allineamenti con le facciate degli edifici adiacenti nonché l'orientamento delle falde di copertura.

11.2. - Aree per attività alberghiere

1. Sono aree destinate alla costruzione di attività alberghiere, con le relative attrezzature, alle attività di ristoro ed alle attività di servizio e gestione del movimento turistico. Limitatamente al piano terra è ammessa l'attività commerciale ad uso "turistico". Valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 3 mc/mq;
- superficie del lotto: non può essere inferiore a 1000 mq.;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 12 m.;
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione;

⁶ Paragrafo stralciato con la Variante n. 3.

⁷ Paragrafo introdotto con la Variante n. 3.

⁸ Nuovo articolo introdotto con Variante n. 5

- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.50. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
- distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m.
- materiali ammessi: tutti quelli tradizionali locali (legno, intonaco rustico, pietra facciavista, ecc) utilizzati e messi in opera secondo la tradizione del luogo o in analogia con edifici circostanti; l'utilizzo di nuovi materiali non dovrà contrastare con le tipologie esistenti;
- dovranno essere rispettati, salvo documentata impossibilità, gli allineamenti con le facciate degli edifici adiacenti nonché l'orientamento delle falde di copertura.

2. Per gli edifici esistenti è ammesso un ampliamento massimo del 10% del volume esistente senza limitazioni d'altezza.

11.3. - Aree per campeggi ed attrezzature turistiche

1. Sono aree destinate all'allestimento dei complessi ricettivi turistici all'aperto quali campeggi ed attrezzature turistiche per lo svago balneare.

2. Per la realizzazione di campeggi si fa riferimento al comma 1 dell'art. 2 della L.P. 4.8.1977, n.15 -art. 6 - art. 17. I campeggi sono terreni recintati attrezzati prevalentemente per la sosta di turisti provvisti di tende o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno autonomo.

3. Per la realizzazione di attrezzature turistiche per lo svago balneare (piscina, cabine spogliatoio, punto ristoro, ecc) valgono le seguenti norme:

- l'altezza massima non può essere superiore a 4 m.;
- cubatura massima complessiva mc.500
- distanza dal ciglio della strada : non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione.;
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.50 salvo accordi diversi con i proprietari limitrofi;
- distanza dai fabbricati: non può essere inferiore a 10 m.;
- dovranno essere conservati gli alberi ad alto fusto e per eventuali abbattimenti dovranno essere interpellati gli enti preposti.

Art. 12

Aree produttive del settore secondario

1. Sono aree finalizzate all'edificazione delle attività produttive classificabili nel settore secondario. Queste aree sono destinate alle seguenti attività:

- produzione industriale ed artigianale di beni;
- lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
- stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti.
- ***Stoccaggio, lavorazione e vendita di materiali per l'edilizia.***⁹

⁹ Paragrafo introdotto con la Variante n. 3.

2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse le attività di commercializzazione dei relativi prodotti.

3. Ogni intervento edificatorio deve riservare all'interno del lotto una superficie per il **parcheggio in conformità al D.G.P.1559 dd. 17/2/92.**

4. Ogni intervento edificatorio deve riservare almeno il 10% della superficie del lotto al verde, integrato con essenze di alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq. Esse si dividono in :

- aree produttive del settore secondario di livello provinciale
- aree produttive del settore secondario di livello locale

12.1. - Aree produttive del settore secondario di livello provinciale

1. Sono aree individuate dal P.U.P nelle planimetrie in scala 1:25000 e 1:10000 del sistema insediativo-produttivo e precisate dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880 e che, per la loro dimensione e per l'entità degli insediamenti, possono essere definite di interesse provinciale. Esse si distinguono in :

- aree esistenti
- aree di progetto

2. **Nelle aree esistenti valgono le seguenti norme:**

- superficie del lotto: non può essere inferiore a 1.000 mq.
- indice di copertura: non può essere superiore al 50% della superficie del lotto;
- altezza del fabbricato: non può superare i 13,00 m.; possono superare la predetta altezza soltanto i volumi tecnici; nel caso di ampliamento di insediamento esistente è possibile l'allineamento del nuovo fabbricato con l'altezza di quello esistente
- distanza dal ciglio della strada: in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14.1 delle presenti Norme di Attuazione, nei tratti di strada di II categoria che attraversano questo tipo di aree, limitatamente ai tratti in progetto e da potenziare che interessano zone specificatamente destinate all'insediamento, le fasce di rispetto sono ridotte a ml.20 dall'asse;
- distanza dai confini: non deve essere inferiore a 5 m. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima dei fabbricati;
- distanza tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10.m.;
- volume per abitazione: non può essere superiore a **400¹⁰** mc..

3. **L'utilizzo delle aree di progetto può essere subordinato alla predisposizione ed approvazione da parte del Comune, di appositi piani-guida che determinino la distribuzione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici relativi, gli accessi e la viabilità interna, l'ubicazione dei servizi e delle attrezzature generali ed i caratteri fondamentali della maglia dei lotti funzionali. I piani guida già vigenti sulla base della precedente normativa di attuazione del piano urbanistica provinciale mantengono la loro efficacia fino alla relativa revoca o sostituzione.¹¹**

¹⁰ Modificato con delibera della G.P. n. 653 del 08.04.2005.

¹¹ Comma modificato con delibera della G.P. n. 653 del 08.04.2005.

4. abrogato.¹²
5. abrogato.¹²

12.2. - Aree produttive del settore secondario di livello locale

1. Sono aree, individuate dal P.R.G. nelle planimetrie in scala 1:2880, destinate alla razionalizzazione delle attività esistenti ed a nuovi insediamenti legati alla realtà urbanistica e territoriale locale.
2. Queste aree possono essere destinate anche ad attività di deposito o di magazzinaggio e di vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni. Valgono le seguenti norme:
 - superficie del lotto: non può essere inferiore a 1000 mq;
 - indice di copertura: non può essere superiore al 60% della superficie del lotto;
 - altezza del fabbricato: non può superare gli 12.50 m.; possono superare la predetta altezza soltanto i volumi tecnici;
 - distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo 14.1 delle presenti Norme di Attuazione;
 - distanza dai confini: non deve essere inferiore a 5 m. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima dei fabbricati;
 - distanza tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10.m.;
 - volume da destinare ad abitazione: non può essere superiore a 500 mc.
 - gli ampliamenti possono avere una distanza dalla strada inferiore a quella stabilita, qualora ciò sia giustificato da esigenze di allineamento con l'edificio esistente;
 - ***è vietato il deposito e lo stoccaggio di qualsiasi contenitore contenente materiali marcescenti e putrescenti.***¹³
3. Nelle zone contrassegnate nelle planimetrie in scala 1:2880 con “ * ” e ammessa, per attrezzature tecnologiche, un'altezza massima di ml.25.
4. ***Nella zona in prossimità del nuovo svincolo di Segno, contrassegnata nelle planimetrie in scala 1:2880 con “***” è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti in aderenza, con aumento massimo della superficie coperta pari al 100% di quella esistente.***¹⁴

Art. 13

Aree produttive del settore primario

¹² Commi abrogati con delibera della G.P. n. 653 del 08.04.2005.

¹³ Paragrafo introdotto con la Variante n. 3.

¹⁴ Comma introdotto con la Variante n. 3.

1. Sono aree finalizzate alla conservazione delle attività legate all'agricoltura, alla coltivazione e protezione del bosco, al pascolo ed alla zootecnia. Esse comprendono anche i territori improduttivi. Esse si dividono in:

- aree per strutture produttive dell'agricoltura
- aree agricole di interesse primario
- aree agricole di interesse secondario
- aree a pascolo
- aree a bosco
- aree improduttive

2. Nelle aree agricole di interesse primario e secondario la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti.

3. Qualora siano utilizzate aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano di fabbricazione o P.R.G., ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti.

4. Il comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.

5. Agli immobili realizzati ai sensi del comma 1 non può essere mutata la destinazione d'uso per un periodo di 15 anni, salva una diversa previsione degli strumenti di pianificazione. Il vincolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario.

13.1. - Aree per strutture produttive dell'agricoltura

1. Sono aree individuate dal P.R.G. destinate alla realizzazione di strutture produttive dell'agricoltura come stalle, fienili, allevamenti di bestiame in genere, attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli ,ecc.. Valgono le seguenti norme:

- superficie del lotto: non può essere inferiore a 1500 mq.
- indice di copertura: non può essere superiore al 60% della superficie del lotto;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 13,00 m.; nel caso di ampliamento di strutture produttive esistenti è possibile l'allineamento del nuovo fabbricato con l'altezza di quello esistente
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dal relativo articolo delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dal confine: non può essere inferiore a 5 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.50. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
- distanza tra i fabbricati non può essere inferiore a m. 10;
- volume da destinare all'abitazione: non può essere superiore a 500 mc..

2. Nel territorio Comunale di Taio nell'area contrassegnata con “*” è ammessa la realizzazione di una volumetria massima di mc. 1000 con altezza massima ml. 9.00 per la

realizzazione delle attrezzature a supporto del nuovo bacino. In tale volumetria è ammessa anche la destinazione ad uffici.¹⁵

13.2. - Aree agricole di interesse primario

1. Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880 destinate all'agricoltura.

- a) In esse, per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenza di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale.
- b) Nelle aree predette si possono insediare esclusivamente edifici destinati alle attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.

2. Vi sono consentiti esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

- a) strutture di servizio collettivo quali vasche di preparazione anticrittogamici purché realizzate con adeguati mascheramenti e nel rispetto della normativa per lo smaltimento dei rifiuti tossici nocivi;
- b) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività agricole o zootecniche;
- c) **solo nel territorio comunale di Taio con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera b) e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, sempreché l'imprenditore risulti iscritto alla sezione I° dell'archivio provinciale delle imprese agricole a termini della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, che concerne modificazioni a leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole.¹⁶**
- d) **solo nel territorio comunale di Taio è ammessa la realizzazione di volumetrie, equiparabili a volumi tecnici, con destinazioni accessorie allo svolgimento dell'attività agricola (legnaie, depositi materiali ed attrezzi agricoli, ecc.), secondo gli schemi tipologici indicati nella tavola n. 14 con i limiti sottoelencati. Tali accessori non costituiscono volume urbanistico.**

- volumetria massima mc. 60 per ogni azienda agricola con dichiarazione di assenso degli eventuali comproprietari

- h. massima tipologia 1 falda ml. 3.50

- h. massima tipologia 2 falde ml. 3.00

- distanze da edifici ml. 10

- distanza dai confini ml. 5

distanza dalle strade vedi art. 14

per la realizzazione di tali volumi tecnici non è necessaria la congruità delle opere prevista all'art. 13.2 comma 3 della norme di attuazione.¹⁷

3. abrogato.¹⁸

¹⁵ Comma introdotto con la Variante n. 3.

¹⁶ Comma modificato con delibera della G.P. n. 653 del 08.04.2005.

¹⁷ Paragrafo introdotto con la Variante n. 3.

¹⁸ Comma abrogato con delibera della G.P. n. 653 del 08.04.2005.

4. **Fatti salvi eventuali parametri più restrittivi che dovessero emergere dalle delibere attuative della Giunta Provinciale di cui alla precedente lett. c) del 2° comma,¹⁹** per tutti i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: per le abitazioni, se costruite in adiacenza e contemporaneamente all'attività agricola primaria, non può essere superiore a 0,02 mc/mq; per i manufatti attinenti lo svolgimento dell'attività agricola non può essere superiore a 0,10 mc/mq; per le strutture di servizio collettivo 1,00 mc/mq;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8 m.;
- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dal relativo articolo delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dal confine: non può essere inferiore a 5 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.50. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
- distanza tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10.m.;

5. **Per gli edifici esistenti** (Taio dal 29/9/92 - Tassullo dal 5/4/93) **valgono le seguenti norme:**

- se sono destinati all'uso previsto al punto "1b" è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare, non superiore al 30% del volume esistente al fine di razionalizzare l'attività esistente, sia dal punto di vista produttivo che residenziale;
- se sono destinati ad un uso diverso da quello consentito dai punti "1a" e "1b" delle presenti articolo, è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare non superiore al 10% del volume esistente, da utilizzarsi una sola volta al fine di razionalizzare l'attività esistente.

13.3. - Aree agricole di interesse secondario

1. Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880 e destinate all'agricoltura. Esse presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto a quelle di interesse primario.

2. Nelle aree predette si possono insediare esclusivamente edifici destinati alle attività produttive agricole con relativi impianti e strutture.

3. Vi sono consentiti esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di:

- manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività agricole o zootecniche;
- fabbricati rurali ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume lordo massimo di 400 mc. residenziali.

5. **Per tutti i fabbricati di nuova edificazione valgono le seguenti norme:**

- densità edilizia fondiaria: per le abitazioni non può essere superiore a 0,02 mc/mq; per i manufatti attinenti lo svolgimento dell'attività agricola non può essere superiore a 0,20 mc/mq;
- altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8 m.;

¹⁹ Comma modificato con delibera della G.P. n. 653 del 08.04.2005.

- distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione;
- distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.50. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
- distanza tra i fabbricati: non deve essere inferiore a 10.m.;

6. **Per gli edifici esistenti** (Taio dal 29/9/92 - Tassullo dal 5/4/93) **valgono le seguenti norme:**

- se sono destinati all'uso previsto al punto "2" è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare, non superiore al 40% del volume esistente, al fine di razionalizzare l'attività esistente sia dal punto di vista produttivo che residenziale.
- se sono destinati ad un uso diverso da quello consentito dal punto "3" delle presenti articolo, è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare non superiore al 10% del volume esistente, da utilizzarsi una sola volta al fine di razionalizzare l'attività esistente.

13.4. - Aree a pascolo

1. Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880 e occupate da pascoli.
2. Esse sono destinate alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
3. Nell'ambito delle aree a pascolo possono essere ammessi esclusivamente interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla realizzazione o alla ristrutturazione dei manufatti destinati alle strutture per l'alpeggio (malghe) ed all'alloggio degli addetti. Non sono ammessi altri tipi di nuovi insediamenti o ampliamento di quelli esistenti. Valgono le seguenti norme:
 - densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 0,01 mc/mq;
 - altezza del fabbricato: non può essere superiore a 6,50 m.
 - distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione;
 - distanza dai confini: non può essere inferiore a 5 m.; per volumi interrati la distanza minima è fissata in ml.1.50. Per costruire ad una distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra i fabbricati;
 - distanza tra i fabbricati: non può essere inferiore ai 10 m.

13.5. - Aree a bosco

1. Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880 e occupate da boschi di qualsiasi tipo. Esse sono destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco.
2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e gli interventi previsti dal Piano Generale Forestale della Provincia e dai piani di assestamento forestale, nonché lavori di sistemazione idraulico-forestale senza cambio di coltura.
3. In considerazione del contenuto paesaggistico-ambientale del bosco, dell'andamento dei suoi limiti con le aree coltivate e/o incolte, non sono ammessi cambi di coltura che ne alterino le caratteristiche.

13.6. - Aree improduttive

1. Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. nella scala 1:2880 del sistema insediativo-produttivo ed infrastrutturale.
2. In queste aree può essere ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere o infrastrutture di interesse generale, ivi compresi i rifugi alpini.

Art. 14

Aree per infrastrutture

1. Sono aree destinate al trasporto sul territorio di beni e persone ossia:
 - **strade**
 - **piste ciclabili**
 - **ferrovie**
2. In queste aree è ammessa l'installazione dei soli impianti relativi all'esercizio diretto dell'infrastruttura. Nell'ambito dei centri abitati l'installazione di arredi urbani sulla viabilità rotabile e pedonale deve essere regolamentata da uno studio d'insieme.

14.1. - Strade

1. La rete stradale principale è individuata dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25000 del sistema infrastrutturale e precisata dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2880.
2. Essa è suddivisa in categorie determinate in funzione dei flussi di traffico nonché dalla situazione orografica ed ambientale dei territori attraversati. Le categorie previste dal P.R.G. sono:
 - **autostrade**
 - **strade di I categoria**
 - **strade di II categoria**
 - **strade di III categoria**
 - **strade di IV categoria**
3. Per ogni categoria e per le strade rurali e boschive il D.P.G.P. n.909 del 03/02/95 stabilisce le caratteristiche tecniche delle sezioni. Queste prescrizioni sono riportate nella **tabella A** (pag.26).
4. Per le strade al di fuori dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento l'ampiezza delle fasce di rispetto è stabilita dal D.P.G.P. sopra citato e dalle presenti Norme di Attuazione. Queste prescrizioni sono riportate nella **tabella B** (pag.26).
5. Per le strade esistenti, all'interno dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento, l'ampiezza delle fasce di rispetto è stabilita dalle presenti Norme di Attuazione e dal D.P.G.P. sopra citato. Queste prescrizioni sono riportate nella **tabella C** (pag.27).
6. Al di fuori dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento, la misurazione della fascia di rispetto in corrispondenza di incroci, di biforcazioni e nella parte interna delle curve va effettuata nella maniera descritta dall'art. 2 del D.P.G.P. sopra citato

14.2. - Piste ciclabili

1. Lungo i tracciati delle strade possono essere realizzate piste ciclabili secondo la normativa in vigore purché individuate da apposita simbologia nelle planimetrie del PRG. Tale indicazione non è vincolante circa la posizione rispetto alla sede stradale (lato sinistro o destro) ma ne consente la realizzazione sulla base di un progetto esecutivo.

14.3. – Ferrovie

1. In prossimità del tracciato della ferrovia Trento Malè qualsiasi opera è soggetta alle normative previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 753 dd. 11/07/80 e del D.G.P. n. 10778 dd. 02/10/98.

TABELLA - A

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (ART.1 D.P.G.P.909)		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	minima	massima
AUTOSTRADA	-----	-----
I CATEGORIA	10.50	18.50
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	----	3.00

TABELLA - B

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)
al di fuori delle aree specificamente destinate all'insediamenti ovvero
dei centri abitati nei comuni sprovvisti di piano (art.3 D.P.G.P. 909)

categoria	strade esistenti *	strade esistenti da potenziare	strade di progetto	raccordi e/o svincoli
AUTOSTRADA	60	----	----	150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	---
IV CATEGORIA	15	30	45	---
ALTRE STRADE	10	10 **	15 **	20 **

(*) Per le strade esistenti la misura individuata e' ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.

(**) Larghezza stabilita dalle presenti Norme di Attuazione.

NB: Per strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, dalla data di approvazione dei relativi progetti esecutivi, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle per strade esistenti di pari categoria

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA :

- DAL LIMITE STRADA	PER STRADE ESISTENTI E STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE	PER STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO	PER RACCORDI E/O SVINCOLI

TABELLA - C

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)
all'interno dei centri abitati e delle aree specificamente destinate all'insediamenti
ovvero dei centri abitati nei comuni sprovvisti di piano (art.4 D.P.G.P. 909)

categoria	strade esistenti	strade esistenti da potenziare	strade di progetto	raccordi e/o svincoli
AUTOSTRADA	*	----	----	150
I CATEGORIA	10 **	40	60	90
II CATEGORIA	5 **	35	45	60
III CATEGORIA	5 **	25	35	----
IV CATEGORIA	5 **	15	25	----
ALTRE STRADE	5 **	8 **	10 **	----

(*) Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto e' determinata ai sensi dell'art.9 della Legge N. 729 del 24.07.61.
 (**) Larghezza stabilita dalle presenti Norme di Attuazione
 NB: Per strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, dalla data di approvazione dei relativi progetti esecutivi, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle per strade esistenti di pari categoria

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA :

- DAL LIMITE STRADA	PER STRADE ESISTENTI E STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE	PER STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO	PER RACCORDI E/O SVINCOLI

Art. 15
I vincoli sul territorio

1. Il P.R.G. ha posto su alcune aree del territorio comunale alcuni vincoli finalizzati ad esigenze di ordine geologico, idrologico naturalistico, ambientale e viabilistico. Le aree sottoposte a questi vincoli si sovrappongono alle aree contraddistinte dalla destinazione d'uso e pertanto le normative relative vanno viste contestualmente.

2. I vincoli sul territorio coincidono con le norme relative alle seguenti aree:

- aree a vincolo geologico
- aree a vincolo idrogeologico
- aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati
- aree a biotopo
- aree di protezione dei laghi
- aree di tutela archeologica
- aree di protezione stradale
- aree di protezione cimiteriale
- aree di protezione dei corsi d'acqua
- aree di protezione di impianti di depurazione
- aree a verde privato e di salvaguardia
- aree di tutela agricola
- aree di tutela ambientale
- aree di recupero ambientale
- aree a parco naturale
- manufatti e siti di rilevanza culturale

15.1. - Aree a vincolo geologico

1. Le presenti norme disciplinano le indagini e le relazioni da espletare a supporto di progetti per opere ed interventi soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, in osservanza a:

- L.2 febbraio 1974 n. 64: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- D.M.11.03.1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;
- Norme di attuazione del P.U.P. (L.P. 9.11.1987 n. 26). Tipo di relazione (geologica e/o geotecnica) e grado di approfondimento delle indagini geognostiche sono funzione della classificazione dell’area di intervento come indicato nella carta di sintesi geologica.

2. In base a tale normativa il territorio comunale è stato suddiviso in: 1) aree a rischio geologico, 2) aree di controllo geologico e 3) aree geologicamente sicure.

3. Tale classificazione è riportata nella cartografia del sistema ambientale e di sintesi geologica che fa parte integrante del P.R.G..

15.1.1. - Aree a rischio geologico

1. In tali aree, per i particolari caratteri geologici ed idrogeologici del suolo, ogni intervento può essere causa di gravi danni, o comunque è soggetto ad un alto grado di pericolosità.
2. Le aree ricadenti questa classe sono caratterizzate da fenomeni gravi e/o di vasta estensione; eventuali opere sistematorie potranno sicuramente ridurre il rischio per l'edificato esistente ma non potranno garantire la sicurezza di nuovi insediamenti, pertanto non sono ammesse variazioni di destinazione a fini urbanistici ed edilizi.
3. Nelle aree predette è permesso eseguire solo opere inerenti la difesa ed il consolidamento del suolo o del sottosuolo. Gli edifici esistenti possono essere ampliati non oltre il 10% del volume esistente al fine esclusivo di garantire la funzionalità, ove lo consentano specifiche relazioni geologiche e geotermiche.
4. In queste aree è ammessa inoltre la realizzazione di opere minori di infrastrutture del territorio purché specifiche relazioni geologiche e geotermiche ne accertino la fattibilità.

15.1.2. - Aree di controllo geologico

1. Le aree di controllo si suddividono nelle seguenti categorie:
2. **2a) area critica recuperabile:** area che, pur essendo interessata da dissesti (area alluvionabile o esondabile limitrofa agli alvei di piena ordinaria con arginatura assente o inadeguata, frane in atto o potenziali, sprofondamenti, valanghe, ecc.), può essere recuperata con adeguati interventi sistematori.
3. L'edificazione e la trasformazione urbanistica ed edilizia non è consentita prima della completa realizzazione delle opere volte all'eliminazione del rischio. Prima dell'esecuzione di tali interventi l'area è considerata "area a rischio" e come tale soggetta alla normativa di cui alla classe 1. Esse potranno quindi essere recuperate all'edificazione ed alla trasformazione urbanistica ed edilizia solo dopo una declassazione giustificata dall'esecuzione delle opere suddette e resa operante dalle Norme di attuazione degli strumenti urbanistici in essere.
4. **2b) area con penalità gravi o medie:** area in cui gli aspetti litologici, morfologici ed idrogeologici richiedono l'esecuzione di studi ed indagini geologici e geotecnici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto.
5. **2c) area con penalità leggere:** area in cui gli aspetti litologici ed idrogeologici richiedono l'esecuzione di studi ed indagini geologici e geotecnici approfonditi per ogni tipo di intervento, estesi alla possibile area di influenza delle opere in progetto.
6. Le costruzioni e gli interventi di modesto rilievo, così come definito di seguito, possono essere corredate dalla sola relazione geotecnica.
7. Per intervento di modesto rilievo si intende:
 - edificio per abitazione con: superficie di sedime totale massima di 300 mq; altezza massima fuori terra di 8,50 m (misurata secondo le norme urbanistiche), profondità massima di scavo 2,50 m, perimetro massimo di 100 m e volume massimo (inteso vuoto per pieno) di 1.500mc.
 - strade con larghezza massima di 3,00 m più banchina;
 - scavi di sbancamento di altezza massima pari a 2,50 m ad una distanza minima, da qualunque manufatto esistente, pari al doppio della profondità dello scavo;
 - scavi a sezione ridotta con profondità massima di 1,30 m ad una distanza minima, da qualunque manufatto esistente, pari al doppio della profondità dello scavo;
 - discariche di soli inerti per volumetrie totali non superiori a 5.000 mc.;
 - recinzioni di qualunque tipo;
 - serre e tettoie quali pertinenze di attività o di resistenza,
 - manutenzione straordinaria degli edifici o delle singole unità immobiliari che non comportino variazioni nei carichi e nella loro distribuzione sulle fondazioni;

- pavimentazioni stradali;
- muri di sostegno e contenimento fino ad 1,5 m di altezza;
- fienili, tettoie, silos orizzontali, ricoveri automezzi ed attrezzi, con superficie totale massima di 300 mq, altezza massima fuori terra di 8,50 m, profondità massima di scavo di 2,50 m, perimetro massimo di 100 m;
- riordini fondiari e/o bonifiche agrarie di superficie inferiore a 10.000 mq, e con movimenti di terre per volumetrie totali massime di 5.000 mc;
- interventi di ristrutturazione e risanamento che non prevedono scavi di qualunque entità, interni ed esterni all'edificio, e/o variazioni ed aumenti apprezzabili nella distribuzione dei carichi sui terreni di fondazione.

8. **2d) aree di rispetto idrogeologico:** aree di protezione per le sorgenti captate ad uso potabile e per quelle selezionate dal P.U.P.. In queste aree è vietato l'inserimento di fognature e di pozzi perdenti ed in particolare sono vietate le seguenti attività:

- dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento di rifiuti;
- pascolo e stazzo di bestiame;
- cisterne di idrocarburi anche destinate al solo uso domestico.

9. Ogni intervento dove necessiti la concessione edilizia deve essere corredato di idonea progettazione completa di una relazione geologica e idrogeologica che definisca le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea, ne garantisca la tutela, ed indichi le modalità con cui deve essere realizzato l'intervento.

15.1.3. - Aree geologicamente sicure

1. In questa classe ricadono le aree geologicamente sicure e stabili delle quali si possiedono adeguate conoscenze geologiche e geotermiche.
2. In tali aree qualunque intervento è soggetto a quanto specificato nel punto B5 del D.M. 11 marzo 1988.
3. Per interventi di modesto rilievo, così come definiti precedentemente nella classe 2c "Aree con penalità leggere", i calcoli geotecnici di stabilità possono essere omessi, ma l'idoneità delle soluzioni progettuali adottate e del sistema di smaltimento delle acque deve essere motivata con apposita relazione geotecnica firmata dal progettista o da un tecnico abilitato, basata su una caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sulla quale possa essere responsabilmente basata la progettazione.
4. Tale relazione dovrà contenere stralcio della cartografia di sintesi geologica dello strumento urbanistico in vigore con ubicazione dell'area dell'intervento.
5. Le aree geologicamente sicure si suddividono in:

6. **3a) area di protezione idrogeologica:** area geologicamente sicura di buone caratteristiche geotermiche nella quale, per l'elevata permeabilità dei terreni, gli scarichi in suolo devono essere regolamentati. Scopo della perimetrazione è la salvaguardia di corpi idrici di particolare importanza. In queste aree può essere ammesso lo smaltimento in superficie o in sottosuolo di acque bianche.
7. **3b) area senza penalità:** area geologicamente sicura di buone caratteristiche geotermiche.

15.2. - Aree a vincolo idrogeologico

1. Il limite di tali aree è stato riportato nella cartografia del sistema ambientale apposta simbologia così come risulta dalla documentazione originale dell'ispettorato ripartimentale delle foreste in applicazione del vincolo idrogeologico a norma dell'art.1 Titolo 1, Capo 1 del R.D. 30/12/1923 n°3267.
2. In tali aree qualsiasi opera di trasformazione del suolo e/o di cambio di coltura andranno autorizzate dagli organi competenti. Non sono ammesse edificazioni.

15.3. - Aree di protezione di pozzi e sorgenti selezionati

1. Sono aree di tutela di pozzi e sorgenti selezionati individuati dal P.R.G. nelle planimetria in scala 1:2880 e 1:1000, al fine di garantire l'integrità delle acque. In particolare:

2. nel Comune di Taio

- **Sorgente Le Plaze**, quota m 560 slm: sorgente **non captata** con $Q = 0,2$ l/s; T° Acqua = 12° ; T° aria = 16° ; rilievo del 14/6/1982; Bacino E 21. **Non selezionata.**
- **Sorgente Plaze**, quota m 545 slm: sorgente **non captata** con $Q = 0,2$ l/s; T° acqua = 11° ; T° aria 16° ; rilievo del 14/6/82; Bacino EC2; **Non selezionata.**
- **Sorgente Rizzano:** quota m 385 m slm: sorgente **non captata** con $Q = 0,5$ l/s; T° acqua 9° ; T° aria 15° ; Rilievo del 14/6/82, Bacino EC2; **Non selezionata.**
- **Sorgente Rizzano:** quota m 380 slm: sorgente **non captata** con $Q = 0,6$ l/s; T° acqua 9° ; T° aria 15° ; Rilievo del 14/6/82, Bacino EC2; **non selezionata.**
- **Sorgente Gorgo:** quota 550 slm; si tratta di un punto di fornitura **carica-botte per uso agricolo**; l'acqua é fornita dalla rete potabile. E 20.
- **Sorgente ROZA;** quota 480 m slm; sorgente **captata** per l'acquedotto idropotabile di TAIIO e frazioni; $Q = 120$ l/s; T° acqua 6° ; T° aria 17° ; 15/6/82; Bacino EC1; **selezionata.**
- **Sorgente Vois;** 507 m slm; sorgente **non captata**; $Q = 0,4$ l/s; T° acqua: 8° T° aria 17° ; 15/6/82; Bacino EC1; **non selezionata.**
- **Sorgente Villa Marina;** 510 m slm; sorgente **non captata**; $Q = 0,6$ l/s; T° acqua 8° ; T° aria 17° ; Bacino EC1; **non selezionata.**
- **Sorgente Casetta:** 528 m slm; sorgente **captata**; $Q = 1,5$ l/s; T° acqua 8° ; T° aria 17° ; 15/6/82; Bacino EC1; **selezionata.**
- **Sorgente Casetta:** 525 m slm; sorgente **captata**; $Q = 0,9$ l/s; T° acqua 8° ; T° aria 17° ; 15/6/82, bacino EC1; **selezionata.**
- **Sorgente Bus:** quota 535 m slm; **captata**; $Q = 1,4$ l/s; T° acqua 8° ; T° aria 18° ; 15/6/82; Bacino E19; **selezionata.**
- **Sorgente di Mollaro:** quota 520 m slm; **captata** per l'acquedotto idropotabile di Mollaro; $Q = 3$ l/s; T° acqua 8° ; T° aria 18° ; 16/6/82; Bacino E19; **selezionata.**
- **Sorgente Panarota:** quota 530 m slm; **captata**; $Q = 1$ l/s; T° acqua 8° ; T° aria 18° ; 16/6/82; Bacino E19. **Selezionata.**

- **Sorgente Cirò**: quota 580 m slm, **captata**; Q = 0,9 l/s; T acqua 8°; T aria 20°; 16/6/82, **selezionata**; Bacino E19.
- **Sorgente Lac**: quota 430 m slm; **non captata**; Q = 1 l/s; T acqua 12°; T aria 19°; 19/6/82; **non selezionata**. Bacino EC1.
- **Sorgente Basel**: quota 410 m slm; é indicata come **captata** per alcune opere ora in disuso: Q = 2,8 l/s; T acqua 9°; T aria 20°; 19/6/82; **selezionata**, EC1.
- **Sorgente Fontana**: 460 m slm; **captata**; Q = 0,7 l/s; T° acqua = 11°; T aria 20°; 19/6/82; **selezionata**, E 19.
- **Sorgente Ciastel**: 460 m slm; **captata**; Q = 0,8 l/s; T acqua = 12° T aria 20°; 19/6/82; **selezionata**, Bacino E 19.
- **Sorgente Pozza**: 410 m slm; **non captata**, Q complessiva delle due emergenze vicine 1,7 l/s; T acqua = 11°; T aria: 20°; 19/6/82; **selezionata**, Bacino E 19.
- **Sorgente Palù**: 350 m slm; **captata**, Q = 0,9 l/s; T acqua: 10°; T aria 20°; 19/6/82; **non selezionata**; Bacino E 19.
- **Sorgente S. Romedio**: 520 m slm; **captata**; Q = 1 l/s; T acqua: 10°; T° aria 18°; 16/6/82; **selezionata**; Bacino E 19.
- **Sorgente Fontana**: 540 m slm; **captata**; Q = 0,6 l/s; T acqua 13°; T aria 19°; 16/6/82; **non selezionata**; Bacino E 19
- **Sorgente Fontanelle**: quota 575 m slm; sorgente **non captata**; Q = 0,5 l/s; T° acqua = 9°; T° aria 17°; 15/6/82; Bacino E20; **non selezionata**.

3. **nel Comune di Tassullo** viene utilizzata la sorgente selezionata e captata di Tuenno n.55(31) nel bacino E05 e quella del comune di Cles n.3(31) del bacino E06(C.P.R.I.-1976).

4. Fino all'entrata in vigore dei piani comprensoriali, redatti in conformità alle disposizioni del P.U.P., le aree di protezione dei pozzi e delle sorgenti selezionati sono costituite da una superficie avente il seguente raggio:

- per pozzi: 15 m. dal centro del pozzo;
- per sorgenti captate:100 m. a monte ad a lato della sorgente;
- per sorgenti non captate: 50 m. a monte ed a lato della sorgente.

5. Nell'ambito delle aree di protezione definite ai sensi del comma precedente e fino alla data ivi prevista le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sono consentite, nel rispetto delle prescrizioni del P.R.G., soltanto a seguito di specifica perizia idrogeologica (D.P.R.236 del 24/5/88).

15.4. - Aree a biotopo

1. Sono aree a destinate alla tutela dell'ambiente suo tempo individuate dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema ambientale ed ora precisate nella cartografia del P.R.G. in scala 1:5000 sulla base della nuova definizione operata dagli uffici competenti della PAT.

2. All'interno del biotopo è da escludersi qualsiasi intervento edilizio, sia diretto alla costruzione di fabbricati che indirizzato a realizzare infrastrutture (strade e sentieri, linee elettriche e telefoniche, acquedotti, fognature, opere idrauliche di qualsivoglia natura), che non siano finalizzate al mantenimento del biotopo.

3. Non sono consentiti movimenti di terreno, scavi, riempimenti, esecuzione di muri e sostegni, uso di discariche, depositi di merci, materiali edili e di rottami nell'ambito di pertinenza di ciascun biotopo.

4. E' vietato alterare in qualsivoglia modo il flusso delle acque superficiali e sotterranee o alterare con immissioni inquinanti gli equilibri biologici naturali. Sono anche vietati, nel medesimo ambito, la pubblicità commerciale e tutti gli usi contrastanti con il mantenimento dell'integrità biologica.

5. Infine, è da evitare la modifica dell'esistente rapporto tra gli spazi occupati dai diversi habitat vegetali ed i relativi margini, se non per ricondurre l'uno e gli altri allo stato finale.

6. Attorno ai biotopi sono ammesse solo le recinzioni eseguite con tecniche, materiali e disegni tradizionali, ovvero staccionate in legno prive di zoccolatura muraria comunque eseguite.

7. Nelle aree predette la tutela si attiva oltre che secondo le disposizioni delle presenti norme, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio da esercitare in conformità agli appositi criteri contenuti nella relazione illustrativa.

15.5. - Aree di protezione dei laghi

1. Le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1.600 m. s.l.m. sono individuate dal P.R.G. nelle planimetrie in scala 1:2880. Per gli altri laghi la profondità delle aree predette è determinata in m.100 dalla linea di massimo invaso, misurati sulla linea naturale del terreno. L'integrità delle aree poste lungo le rive dei laghi è tutelata a fini di conservazione ambientale e di utilizzazione sociale.

2. Nelle aree di protezione sono consentite trasformazioni edilizie ed urbanistiche solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità nei limiti previsti dai piani comprensoriali e loro varianti, redatti in conformità alle disposizioni delle presenti articolo.

3. Fino all'entrata in vigore di tali piani, il rilascio di concessioni per attività di trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta Provinciale, da concedersi nei limiti di cui al terzo comma.

15.6. - Aree di tutela archeologica

1. Le aree di tutela archeologica si suddividono in tre diversi gradi di tutela: 01, 02 e 03. Esse sono state segnalate ed individuate sul territorio dal competente Servizio Beni Culturali - Ufficio Beni Archeologici della Provincia Autonoma di Trento. Questo tipo di lavoro per sua natura é soggetto ad un **costante aggiornamento** per quanto concerne le aree da tutelare ed il loro grado di rischio. Ciò comporta che la totalità dei siti a tutt'oggi segnalati può in futuro risultare aumentata, ovvero diminuita, a seconda degli esiti delle ricerche scientifiche. Inoltre aree sottoposte a rigida tutela, una volta indagate, possono rientrare fra quelle a minor rischio o viceversa aree inizialmente ritenute di basso interesse archeologico possono in un secondo momento apparire assai rilevanti.

Aree di tutela "03"

1. Sito non contestualizzato per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 02 o

01. L'ufficio tecnico Comunale avrà cura di trasmettere all'Ufficio Beni Archeologici la segnalazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.

Aree di tutela "02"

1. Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto dell'Ufficio Beni Archeologici. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01). L'ufficio tecnico Comunale avrà cura di trasmettere all'Ufficio Beni Archeologici il modulo prestampato compilato a cura del progettista. L'Ufficio Beni Archeologici confermerà tramite lettera indirizzata al progettista e p.c. al Comune l'avvenuto contatto ed il progettista alleggerà tale corrispondenza alla richiesta di concessione edilizia.

Aree di tutela "01"

1. Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative (L.01/06/39 n.1089). Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica/ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

15.7. - Aree di protezione stradale

1. Sono aree destinate a conservare la funzionalità della rete viaria ed a garantire la possibilità di interventi di rettifica, di allargamento o di miglioramento delle caratteristiche tecniche. Queste aree si identificano con la fascia di rispetto ed hanno la dimensione stabilita dall'articolo relativo alle strade delle presenti Norme di Attuazione. Non sono rappresentate in cartografia ma costituiscono vincolo per le aree in fregio alla viabilità

2. Nelle aree di protezione stradale è vietata ogni edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale e di distribuzione di carburante con relativi servizi. Per gli edifici esistenti che ricadono in tali aree è ammesso l'aumento di volume in conformità alle norme che regolano l'area in cui essi ricadono. Tale aumento ed è consentito purché sia in aderenza all'edificio o in sopraelevazione e non diminuisca la sua distanza dalla strada. E' comunque ammessa la realizzazione di impianti tecnologici.

15.8. - Aree di protezione cimiteriale

1. Sono aree destinate a preservare dall'edificazione una fascia di territorio, distribuita lungo tutto il perimetro del cimitero. Le dimensioni di dette aree, ed ogni altro tipo di intervento all'interno delle stesse, dovrà avvenire nel rispetto del D.P.R. 285 dd.10/9/90.

2. *(L'edificazione è vietata. Sono consentite opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione nei limiti di zona dettati dalle presenti norme senza aumenti di volume. Non è ammesso il cambio di destinazione a residenza.)²⁰ La nuova edificazione è vietata. In base alla L.P. 10 dd. 11.08.1998 gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume nei limiti delle norme urbanistiche previste per le singole aree in cui ricadono gli edifici esistenti. Gli edifici esistenti possono altresì essere*

²⁰ Paragrafo stralciato con la Variante n. 3.

ampliati al fine di migliorare le condizioni di utilizzo, purché la distanza dell'ampliamento non sia inferiore a quella dell'edificio preesistente, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in vigore e fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.²¹

15.9. - Aree di protezione dei corsi d'acqua

1. Per le distanze dai corsi d'acqua valgono le norme di cui alla L.P.8.07.1976 n.18.

15.10. - Aree di protezione di impianti di depurazione

1. Sono aree individuate dal P.R.G. nella cartografia in scala 1:2880 e destinate alla localizzazione e protezione di impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature.
2. Per l'impianto di depurazione esistente, di recente costruzione in località *Saegen* trattandosi di depuratore biologico coperto, valgono le seguenti norme, in ottemperanza ai criteri dettati dalla circolare 5890/87 del Servizio Protezione Ambiente:
 - per una fascia di spessore minimo ml. 50 dal fabbricato è vietata ogni edificazione;
 - in detta fascia, tuttavia, è consentita la sola realizzazione di infrastrutture del territorio, la recinzione e la coltivazione agricola dei terreni.

15.11. - Aree a verde privato e di salvaguardia

1. Alcune aree del territorio comunale sono sottoposte a vincoli di salvaguardia. In queste aree **non sono ammesse edificazioni**. Esse comprendono :
 - i parchi, i giardini, le aree di proprietà privata segnati nelle planimetrie del P.R.G.. Queste aree sono soggette a servitù di conservazione a verde di mantenimento delle caratteristiche dell'ambiente;
 - aree del territorio comunale in prossimità di attrezzature pubbliche e/o sportive per le quali vuole essere salvaguardata la possibilità di espansione. Tale aree hanno anche la funzione di conservazione dell'ambiente naturale pur non trattandosi di ambiente di particolare pregio.
 - porzioni di territorio a protezione delle perimetrazioni dei centri storici laddove caratteristiche morfologiche e/o ambientali impongono la conservazione di visuali e prospettive libere da edificazioni
2. Sono consentiti interventi legati alla conduzione agricola del suolo che comportano il miglioramento della produzione delle specie vegetali.
3. E' ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici o privati interrati, qualora fosse impossibile reperire altri spazi da destinare a tale scopo all'interno degli edifici esistenti all'interno dei perimetri dei centri storici, senza che tale volume venga conteggiato ai fini urbanistici.
4. La realizzazione dell'accesso al garage interrato (rampa e accesso) dovrà essere mimetizzata al massimo. Relativamente a materiali usati, altezze e tipologia di murature di contenimento dovranno essere ricercate soluzioni di minor impatto visivo.

15.12. - Aree di tutela agricola

²¹ Paragrafo introdotto con la Variante n. 3.

1. All'interno delle aree agricole di interesse primario sono state individuate con apposita simbologia aree di tutela agricola con divieto di edificazione, allo scopo di conservare le caratteristiche ambientali di ampi spazi coltivati a frutteto non ancora intaccati da processi di urbanizzazione.

2. All'interno di tali aree potranno essere realizzate solo le opere tendenti alla riqualificazione agricola quali bonifiche, cambi di coltura, realizzazione di impianti irrigui, ecc., con esclusione di qualsivoglia volumetria fuori terra. I volumi interrati saranno da adibire esclusivamente a deposito attrezzature agricole; la realizzazione dell'accesso ai locali interrati (rampa di accesso) dovrà essere mimetizzata al massimo. La distanza minima dai confini è fissata in ml. 1.50 salvo accordi con i proprietari limitrofi. Relativamente ai materiali usati, altezze e tipologia di murature di contenimento dovranno essere ricercate soluzioni di minor impatto visivo.

3. E' tuttavia consentita la realizzazione di strutture di servizio collettivo quali vasche di preparazione anticrittogamici purché realizzare con adeguati mascheramento e nel rispetto della normativa per lo smaltimento dei rifiuti tossici nocivi

15.13. - Aree di tutela ambientale

1- Sono aree caratterizzate da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà.

2. Tali aree sono individuate dal P.R.G.. nelle cartografie in scala 1:5000 del sistema ambientale.

3. In tali aree la tutela si attua, oltre che secondo le presenti norme di attuazione, nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio. Qualsiasi opera da eseguirsi tali aree dovrà ottenere autorizzazione dalla Commissione Provinciale per la Tutela del Paesaggio (CTP)

15.14. - Aree di recupero ambientale

1. Sono aree individuate dal P.R.G.. nelle cartografie in scala 1:2880 aventi condizioni di elevato degrado.

2. Per interventi di ristrutturazione edilizia si dovrà perseguire un corretto inserimento delle opere nel contesto ambientale, assumendo a modello e riferimento l'edilizia e le infrastrutture di tipo tradizionale circostanti.

3. La progettazione dovrà essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale. La disposizione degli edifici dovrà tener conto del contesto ambientale specifico, salvaguardando le visuali significative e gli scorci panoramici.

4. L'arredo esterno (alberature, recinzione, pavimentazione, illuminazione, ecc.) saranno progettate e realizzate contestualmente agli edifici, adottando essenze e materiali tipici della zona ed evitando l'inserimento di elementi estranei al contesto locale. Si sottolinea particolarmente l'importanza del verde (alberi, siepi, aiuole), sia per valorizzare i corpi di fabbrica ed armonizzarli col paesaggio, sia per mascherare certe altre realizzazioni anomale rispetto al contesto.

5. Nel caso di terreno in pendenza, si dovranno eseguire terrazzamenti con scarpate inerbite, evitando i muri di sostegno in calcestruzzo a vista di rilevanti dimensioni. I materiali dovranno essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, riprendendone, se possibile, i caratteri tipici. Va comunque favorito l'uso del legno e di altri materiali tradizionali, rispetto a quello dell'alluminio, del ferro, del cemento a vista, di materie plastiche e di altri materiali che mal si adattano all'ambiente naturale.

6. Anche per impianti tecnologici quali cabine elettriche, silo, volumi tecnici, ecc., gli interventi dovranno essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento dei diversi contesti ambientali e paesistici. In generale andranno adottati criteri di mimetizzazione sia per quanto riguarda i materiali ed i colori che per gli elementi costruttivi e le masse.

15.15. - Aree a parco naturale

1. Sono aree che insistono su territori che, presentando caratteristiche naturali di elevata importanza, sono ritenuti meritevoli di particolare salvaguardia per consentire la conservazione allo stato originario, per la ricerca scientifica, per l'educazione naturalistica e per la ricreazione nelle forme compatibili con la salvaguardia delle aree.

2. Sono riportate nella cartografia del sistema ambientale del P.R.G in scala 1:5000 secondo le delimitazioni individuate dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25000.

3. Tali aree sono soggette alla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio e pertanto qualsiasi opera da eseguirsi tali aree dovrà ottenere autorizzazione dalla Commissione Provinciale per la Tutela del Paesaggio (CTP). Dovranno inoltre essere osservate prescrizioni e norme contenute nel Piano Parco Adamello-Brenta.

15.16. - Manufatti e siti di rilevanza culturale

1. Sono i manufatti ed i siti vincolati ai sensi della Legge 01.06.1939 n.1089 e localizzati al di fuori dei centri abitati. Essi sono indicati con apposita simbologia sulla cartografia del P.R.G.. L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi della legge citata.

2. Per questi manufatti e siti resta ferma, secondo la relativa disciplina normativa, la tutela della Legge 01.06.1939 n.1089.

3. Il P.R.G. ha individuato, a protezione dei manufatti e siti di cui al secondo comma, un'area di rispetto all'interno della quale è vietata l'edificazione.